



# COMUNE DI ORTACESUS

## PROVINCIA DI CAGLIARI

09040 Via Papa Giovanni XXIII n.22 Tel. 070/9804214 – 9804139 Fax 070/9804217

– P. I. 01617990922 C.F. 80019670928 C.C.P. 16419095

E-mail: ortacesus@tiscali.it

### ORDINANZA N. 4/2010 DEL 15 GIUGNO 2010

**OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE PER LA DIFFUSIONE MANUALE DI MATERIALE PUBBLICITARIO.**

- **Premesso** che in questo territorio comunale la diffusione manuale di materiale pubblicitario è ampiamente praticata con numerosi addetti che quotidianamente distribuiscono volantini e depliant;
- **Che** sempre più frequentemente gli incaricati della diffusione di materiale pubblicitario gettano lo stesso materiale in terra, lo lasciano abbandonato sulle soglie d'ingresso dei fabbricati, su panchine, muretti, fioriere, ecc., nonché lo collocano sul parabrezza o lunotto delle autovetture e, comunque, su tutti gli spazi dei veicoli;
- **Che** tale modo di operare contribuisce in modo rilevante ad incrementare la quantità di carta e cartacce, ovvero di rifiuti abbandonati sul suolo pubblico o d'uso pubblico, con conseguente nocimento per l'immagine, il decoro e l'igiene pubblica dell'intero Comune;
- **Ritenuto** opportuno e necessario perseguire un'efficace politica di tutela ambientale e di decoro urbano, nonché di salvaguardia dell'igiene pubblica;
- **Rilevato** che il c.d. "volantinaggio", che consiste nell'effettuazione di attività pubblicitaria e promozionale mediante la distribuzione di volantini, depliant, opuscoli pubblicitari o altro materiale pubblicitario, potrà avvenire esclusivamente nelle cassette postali o con consegna direttamente a mano nelle abitazioni private, all'interno dei locali pubblici ed attività commerciali.
- **Ritenuto** opportuno esplicitare e ribadire modalità e temi per l'attività di distribuzione dei depliant, volantini e manifesti in tutto il territorio comunale, nel rispetto delle norme Comunali per la disciplina della pubblicità e per la raccolta dei rifiuti urbani;
- **Visto** il D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, come modificato dalla L. 388/2000;
- **Visto** il D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 - Norme in materia ambientale;
- **Visto** il Regolamento Comunale per la disciplina e raccolta dei rifiuti solidi urbani;
- **Visto** il Regolamento per l'Imposta Comunale sulla Pubblicità e del Diritto sulle pubbliche Affissioni approvato con Delibera di C.C. n° 24 del 05.07.1995,
- **Visti** gli articoli 7/bis e 50 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, così come modificato ed integrato dalla Legge n. 3 del 16.01.2003 e dalla Legge n. 116 del 20.05.2003;

### ORDINA

- **Sono vietati**, su tutto il territorio comunale, il lancio, l'apposizione e l'abbandono di materiale pubblicitario, buoni sconto, biglietti di invito e omaggio: in terra, nelle fessure di porte, portoni e cancelli, sulle soglie d'ingresso dei fabbricati, su panchine, muretti, alberi, fioriere, pali della segnaletica e della illuminazione o qualsiasi altro supporto o struttura non autorizzati. .
- **E'** vietata la distribuzione di volantini, depliant, cataloghi, opuscoli pubblicitari o altro materiale pubblicitario lasciandoli sulle porte di accesso, sugli usci e negli androni esterni delle abitazioni private, sul parabrezza o lunotto delle autovetture e, comunque, su tutti gli spazi del veicolo.
- **E'** vietata altresì la consegna di volantini, depliant, cataloghi, opuscoli pubblicitari o altro materiale pubblicitario ai conducenti o ai passeggeri delle auto durante la circolazione, e la loro consegna o distribuzione a mano nelle strade, piazze ed altre aree pubbliche, se non autorizzate.
- **La** distribuzione di volantini, depliant, cataloghi, opuscoli pubblicitari o altro materiale pubblicitario e informativo potrà avvenire esclusivamente nelle cassette postali o cassette allo scopo predisposte o con consegna direttamente a mano nelle abitazioni private, all'interno dei locali pubblici ed attività commerciali;
- **Gli** incaricati a qualsiasi titolo all'esercizio della pubblicità mediante volantinaggio, sono tenuti a non abbandonare, lanciare, disperdere i volantini per le aree pubbliche del territorio comunale e sui suoli privati;

- **La distribuzione del materiale di cui ai punti precedenti, potrà avvenire esclusivamente il Mercoledì dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle 19:30.**
- **I soggetti committenti la distribuzione di materiale pubblicitario mediante consegna di volantini, opuscoli e simili materiali divulgativi vigilano affinché tali strumenti siano diffusi nel rispetto di quanto sopra previsto;**
- **Qualora siano rilevate azioni di promozione pubblicitaria condotte per conto di un soggetto di cui al precedente punto in violazione delle disposizioni di cui al presente atto e risultino evidenti da parte degli stessi l'omessa vigilanza o la sollecitazione ad azioni di distribuzione indiscriminata dei volantini, degli opuscoli o di simili materiali divulgativi, i medesimi soggetti, ai sensi dell'art. 6 della Legge 24/11/1981, n. 689, sono considerati responsabili in solido delle violazioni commesse;**

**I trasgressori:** aziende committenti e personale reclutato per il servizio, saranno soggetti, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato o costituisca più grave illecito amministrativo, al pagamento delle seguenti sanzioni pecuniarie:

**a)** per le aziende commissionarie: sanzioni da € 100,00 a € 500,00 oltre al rimborso delle spese per il ripristino dello stato dei luoghi;

**b)** per la persona che diffonde, distribuisce, consegna il materiale vietato: sanzioni da € 50,00 a € 500,00 oltre al rimborso delle spese per il ripristino dello stato dei luoghi;

## **DISPONE**

**A) La** distribuzione di volantini è autorizzata, nel rispetto delle predette disposizioni e divieti, dall'Ufficio comunale competente per l'imposta sulla pubblicità, previa presentazione di apposita domanda o comunicazione, prima dell'inizio della distribuzione, con l'indicazione del materiale da distribuire, dei tempi e dei luoghi, del committente e dell'incaricato, assieme all'attestato del pagamento dell'imposta prevista dall'articolo 15 del D. Lgs. 15/11/1993 n.507 e del relativo Regolamento Comunale.

**B) Il Sindaco** può, per motivi di pubblico interesse, in circostanze eccezionali e straordinarie, concedere deroghe ad Amministrazioni Pubbliche, enti pubblici, soggetti gestori di servizi pubblici o ad altri soggetti privati, per effettuare comunicazioni urgenti o particolari rivolte alla cittadinanza in occasione di:

- Manifestazioni e iniziative politiche e sindacali;
- Manifestazioni, iniziative religiose, assistenziali e celebrative ;
- Fiere - sagre - mercati locali;
- Comunicazioni inerenti servizi pubblici.

**C) Per** ottenere detta autorizzazione sindacale deve essere presentata apposita domanda almeno due giorni prima, contenente i dati di cui alla precedente lettera A.

Potrà essere distribuito il materiale autorizzato nell'ambito dei luoghi e tempi autorizzati; il materiale dovrà essere distribuito solo ai cittadini/utenti che si dimostrino interessati alla manifestazione, gli organizzatori sono obbligati a non disperdere il materiale e a raccogliere quello rifiutato o gettato dai cittadini/utenti.

## **DEMANDA**

- **Agli** organi della Polizia Locale, agli Uffici tributari e agli agenti della forza pubblica il compito di far rispettare la presente ordinanza
- **All'Ufficio** segreteria la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo pretorio del Comune e sul sito internet del Comune e la sua trasmissione alle Autorità competenti.

## **AVVERTE**

**Che** contro la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo della Regione Sardegna entro 60 (sessanta) giorni, o al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio comunale.

**IL SINDACO**  
Fabrizio Mereu